DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO (AUPA)

Fontes - 3.1

Revisione ed integrazione dei *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* (FIRA)

Studi preparatori

I

Leges

a cura di Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO (AUPA)

Fontes - 3.1

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Studi preparatori

I

Leges

a cura di Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-348-3821-1

Il presente volume viene pubblicato con il contributo dei fondi PRIN 2008, nell'ambito della ricerca dal titolo "Revisione ed integrazione dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* – FIRA", coordinata dal Prof. Gianfranco Purpura.

Stampa: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Via del Cavaliere, 93 - Tel. +39.091.903327 +39.091.902385 Fax +39.091.909419 - Stabilimento: Via del Cavaliere, 87/g - Tel. +39.091.901873 90011 Bagheria (PA)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

INDICE

Prefa	zione (G. Purpura)	9
1. L	eges Regiae	
	Leges regiae. «Ioui sacer esto» nelle leges Numae: nuova esegesi	
	di Festo s.v. <i>Aliuta</i> (R. Laurendi)	13
2. Si	econda tavola di Vipasca	
	Seconda tavola di Vipasca (S. Lazzarini)	43
3. D	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE	
3.1	Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine	
	geomorfologica e riflessione giurisprudenziale (L. MAGANZANI)	61
3.2	Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari:	
	aspetti e problemi di diritto pubblico e privato (L. Maganzani)	85
3.3	Le inondazioni fluviali in Roma antica:	
	aspetti storico-giuridici (L. MAGANZANI)	. 93
3.4	Le comunità di irrigazione nel mondo romano: appunti sulla	
	documentazione epigrafica, giuridica, letteraria (L. MAGANZANI)	103
3.5	Tabula aquaria di Amiternum (L. Maganzani)	121
3.6	Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano (L. Maganzani)	125
3.7	Senatusconsulta de aquis e lex Quinctia de aquaeductibus	
	(L. Maganzani)	135
3.8	Pianta del Priorato o dell'Aventino e pianta di Tivoli	
	(L. Maganzani)	153
3.9	Cd. Aqua Vegetiana (L. Maganzani)	159
3.10	Tabula di Contrebia (L. Maganzani)	165
3.11	Lex rivi Hiberiensis (L. MAGANZANI)	171

3.12	Cippo di Salde (L. MAGANZANI)	187
3.13	Tabula di Lamasba (L. MAGANZANI)	195
4. D	ECRETA DECURIONUM	
	Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia,	
	negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (A. PARMA)	217
5. R	ES GESTAE	
	RG 34.1: «[POT]/ENS RE[RV]M OM[N]IVM»	
	e l' 'Edictum de reddenda re publica' (F. Costabile)	255
6. L	E COSTITUZIONI IMPERIALI NEI PAPIRI E NELLE EPIGRAFI	
	Introduzione (G. Purpura)	297
	Sigle ed abbreviazioni (G. Purpura)	313
	Avvertenze (G. Purpura)	317
	Elenco (G. Purpura)	319
	Segni critici	382
6.1	Edictum Octaviani triumviri de privilegis veteranorum	
	(G. Purpura)	383
6.2	Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha (G. Purpura)	393
6.3	Tessera Paemeiobrigensis (G. Purpura)	421
6.4	Edicta Augusti ad Cyrenenses (G. Purpura)	433
6.5	L'editto di Claudio del 44-45 d.C. e alcune concessioni	
	agli abitanti di Volubilis (F. Terranova)	487
6.6	Edictum Neronis de praefinitions temporum circa	
	appellationes in criminalibus causis (G. Purpura)	523
6.7	Editto di Nazareth de violatione sepulchorum (G. Purpura)	535
6.8	Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum (G. Purpura)	571
6.9	Epistula Hadriani de re piscatoria (G. Purpura)	585
6.10	Epistula Hadriani de re olearia (G. Purpura)	599

6.11	Tabula Banasitana de viritana civitate (G. Purpura)	625
6.12	'Αποκρίματα Severi et Caracalle (G. Purpura)	643
6.13	Constitutio Antoniniana de civitate (G. Purpura)	695
6.14	Rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano sulla	
	longi temporis praescriptio (?) (G. D'ANGELO)	733
6.15	Rescriptum Constantini de quadraginta annorum praescriptione	
	(M. De Simone)	737
	Referenze iconografiche	769

PREFAZIONE

La revisione e integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) nelle diverse parti – Leges, Auctores e Negotia – è stato l'ampio obiettivo perseguito dal progetto PRIN 2008. La silloge, fondamentale per la ricerca storico-giuridica, realizzata agli inizi del '900 ed aggiornata dopo oltre trent'anni dalla prima edizione ed integrata dai Negotia, andava certamente rivista ed aggiornata, adeguandola alle moderne esigenze, ma il compito prefissato si presenta oggi assai vasto. Pertanto si è stabilito di procedere alla realizzazione di due volumi di studi preparatori. Il primo relativo alle Leges, il secondo relativo a Auctores e Negotia.

La varietà dei contributi raccolti rispecchia l'ampiezza del piano di lavoro, la necessità di una attività preparatoria, ma anche la rilevanza del programma che certo trascende l'ambito specifico del diritto romano.

Senza l'accurata e costante opera di redazione di Monica De Simone che mi ha instancabilmente collaborato, i due volumi realizzati non sarebbero stati certamente bene organizzati.

Gianfranco Purpura

4. Decreta decurionum

Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, Negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani

A Tullio Spagnuolo Vigorita vivo ricordo degli anni trascorsi a Lecce

Il 30 marzo del 1943 Vincenzo Arangio Ruiz dava alle stampe il terzo volume dell'antologia dei *Fontes iuris romani antejustiniani*, *pars tertia*, *negotia*. In quest'opera, che raduna 189 documenti, furono inserite tre iscrizioni lapidarie che restituivano tre diversi tipi di *negotia*: il nr. 40: *de statua patrono erigenda* (CIL X 1786, proveniente da *Puteoli*, del 196 d.C.); il nr. 111: *aedificium superficiarium puteolanum* (CIL X 1783, da *Puteoli* e databile tra il 110 e il 130); infine il nr. 113: *locus publicus privato conceditur eius impensa exornandus* (CIL XI 3614, da *Caere*, del 113-114 d.C.).

In questi casi si tratta di estratti di disposizioni amministrative, più propriamente note come *decreta decurionum*, deliberate cioé dall'*ordo decurionum* municipale secondo una procedura prefissata, in seguito a istanze proposte da privati cittadini su materie di vario genere. Ora, dovendosi procedere ad una riedizione dei FIRA secondo nuovi criteri, è opportuno considerare questi testi separatamente come testimonianze del funzionamento dell'*ordo decurionum* nell'ambito dell'amministrazione municipale dando loro il corretto rilievo nella nuova raccolta.

Prima di passare all'esame più specifico di ognuno di questi documenti conviene premettere qui alcuni dati più generali sui *decreta decurionum* e su quanto, dalla loro comprensione, possiamo apprendere dell'amministrazione cittadina nei primi secoli dell'impero.

Chi scrive sta lavorando da tempo ad uno studio sulle complesse competenze dell'*ordo decurionum* nell'amministrazione delle città romane dei primi secoli dell'impero¹, cercando di determinarne i settori e le modalità

¹ Su questo tema: A. Parma, *Per un nuovo Corpus dei decreta decurionum delle città d'Italia e delle province occidentali*, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, 167-171. ID., *Un nuovo*

di intervento sia nella vita politica e sociale, sia nella gestione delle rendite e del patrimonio cittadino. Il raggiungimento di questo scopo è assicurato da una più ampia e complessiva interpretazione di un cospicuo numero di documenti epigrafici che riportano in modo più o meno sintetico e 'massimato', la deliberazione del consiglio decurionale municipale, sia che questa venga tramandata *in extenso*, sia che di essa restino solo poche frasi, ma sempre nella cornice di un verbale che riporta vari momenti e fasi della procedura della riunione dell'assemblea cittadina².

Non mi pare dubbio che questi testi, riportando direttamente *decreta decurionum* o loro parti, debbano essere considerati a pieno diritto fonti documentarie di prima mano sull'amministrazione cittadina. In alcuni casi essi ci permettono di apprendere procedure e competenze dell'*ordo* che non si conoscevano affatto o solo in modo generico; infine, talvolta, attraverso l'illustrazione di una prassi diversa dalle procedure descritte dalle fonti giuridiche o letterarie a noi finora note, questi *decreta* epigrafici possono addirittura modificare le nostre convinzioni sulla complessa materia dell'amministrazione municipale in età romana³.

Chi scrive sta portando a termine un'edizione critica dei testi epigrafici dei decreta decurionum⁴ che sostituisca la precedente silloge edita da Sherk nel 1970⁵. La nuova edizione è resa necessaria dalla constatazione che la precedente raccolta di questi documenti municipali, pubblicata ormai più di quaranta anni fa, risulta oggi gravemente insufficiente non solo perché incompleta e carente nella restituzione dei testi, che non sono stati

decreto decurionale di Luceria del 327 d.C., in M. SILVESTRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, G. VOLPE (ed.), Studi in onore di Francesco Grelle, Bari 2006, 201-214. ID., 'Decurionum Decreta' dalle città dell'Italia e delle province occidentali II a.C – IV d.C.. Le competenze amministrative dell'ordo decurionum nei decreti epigrafici, in cds.

- ² Questo segna il discrimine per cui sono escluse da questa raccolta tutte le menzioni indirette di *decreta*, quali si trovano negli *elogia* epigrafici municipali, come ad esempio: *huic decuriones ob merita eius statuam censuerunt* o locuzioni similiari.
- ³ W. LIEBENAM, *Städtverwaltung in römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, repr. Amsterdam 1967, in part. 226-252, 457.
- ⁴ La nuova raccolta ed edizione è ordinata secondo *regiones* e città di appartenenza, realizzata mediante controllo autoptico delle singole iscrizioni ancora conservate, illustrata per ogni singolo decreto da un adeguato commento storico e giuridico, arricchita da un ormai indispensabile corredo di foto e completata, oltre che dagli indici più comuni, anche da uno con i lemmi latini e greci in contesto.

⁵ R.K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo N.Y., 1970.

controllati sugli originali, ma anche perché priva di apparato critico oltre che di un adeguato riferimento alle *leges municipales* allora note, senza considerare che all'epoca non era stata ancora scoperta la *lex Irnitana*⁶.

Inoltre va detto che in questi anni la documentazione epigrafica dei decreta decurionum si è, per nostra fortuna, arricchita di molti nuovi esemplari, degni di particolare attenzione⁷. A questo aumento concorrono anche non poche iscrizioni, già edite da tempo, soltanto ora riconosciute quali frammenti di decreta decurionali. Un attento esame delle diverse edizioni mi ha inoltre permesso di eliminare duplicazioni di decreta⁸. Infine, in questa raccolta ho ritenuto opportuno inserire anche un'epistula dei duoviri e dei decuriones di Forum Sempronii, la quale, pur non essendo un vero e proprio decreto, ha comunque una stretta affinità con le attività dell'ordo⁹.

Il nuovo *corpus* comprende più di 100 *decreta decurionum* con un incremento rispetto alla precedente raccolta dello Sherk di oltre il 40%.

Il maggior numero dei testi, oltre il 47% del totale, proviene dall'Italia, in particolare dalla *regio I*, e di questi ben 15 dalla sola Puteoli. Dalla *regio X* il 9,2%, l'8% dalla *regio II*, dalle *regiones IV* e *VII* il 6,9%, infine circa il 4% dalle *regiones III*, *VI*, e *XI*. Dalle città delle province occidentali complessivamente solo l'8%.

Con un paziente lavoro di ricognizione mi è stato possibile ritrovare e controllare autopticamente oltre il 75% di queste epigrafi, ricavandone in molti casi nuove letture, non poche correzioni o integrazioni più convincenti. Solo un 13% dei testi risulta, al momento, perduto o irreperibile.

Grazie a controlli autoptici mi è stato possibile datare più del 90% dei testi raccolti, (45 riportano la data consolare; 11 sono databili attra-

⁶ F. Lamberti, "Tabulae Irnitanae". Municipalità e "ius romanorum", Napoli 1993.

⁷ Cito per tutti, l'importante decreto decurionale da *Puteoli*, del II sec. d. C., concernente la concessione di un suolo pubblico al collegio degli Augustali, edito nel 1999 da Giuseppe Camodeca (*AE* 1999, 453), qui appresso ripreso.

⁸ Questo è il caso di un frammento di *decretum*, ora al Museo Campano di Capua, pubblicato come inedito sul finire degli anni '80 (*AE*. 1989, 176) ma in realtà da identificare con un'epigrafe già segnalata dal Pratilli, ritrovata nel 1730 nei pressi di Teano e poi erroneamente considerata falsa dal Mommsen per la dichiarata sfiducia verso le informazioni epigrafiche che venivano da questo erudito (*CIL* X 613*). Lo stesso testo nel 1883 fu ritrovato da Iannelli e riconosciuto come genuino da Ihm, che lo inserì infine nell'*Ephemeris Epigraphica* (VIII 575).

⁹ CIL XI 6123.

verso l'imperatore; 35 riferibili ad un arco temporale di un cinquantennio all'interno di un dato secolo), il che permette una suddivisione diacronica significativa della documentazione in nostro possesso: la metà è datata al II sec. d.C., mentre al I sec. d.C. è da attribuire il 21,5% e poco meno del 20% al III secolo. Solo quattro *decreta* risalgono all'età repubblicana o tardo-repubblicana (*Venusia, CIL* IX 439, 440; *Brundisium, AE* 1959, 272; *Centùripae, AE* 1966, 1665). Al IV secolo appartiene appena il 10,2% del totale e il più tardo tra i *decreta* tramandatici risale al 395 d.C. (*Genusia, CIL* IX 259).

La distribuzione cronologica, pur tenendo conto della grande casualità con la quale la documentazione epigrafica ci è pervenuta, permette una serie di considerazioni sull'attività deliberativa dell'*ordo*; in particolare le modifiche formali e sostanziali dei decreti nel tempo, e dello stesso lessico, possono testimoniare, al di là della descrizione minuziosa delle competenze dell'*ordo*, nota dalle *leges municipales*, specialmente ora dalla *lex Irnitana*, eventuali mutamenti nella prassi degli interventi del consiglio decurionale.

Se si esamina il ricorrere delle occasioni d'intervento e dei contenuti dei *decreta* nei secoli, si ricava che nel I e nel II secolo d. C. gli argomenti proposti all'*ordo* riguardano, per la maggior parte dei casi, richieste in materia di onoranze funebri, conferimenti di onori municipali, nomine di sacerdoti pubblici, elevazione di statue in luoghi pubblici, concessioni di diritti di superficie o di usufrutto su suoli pubblici. Naturalmente questa documentazione è fortemente condizionata dalla volontà del privato, beneficiario della concessione, di riportare, anche solo in parte, nell'epigrafe celebrativa il relativo *decretum decurionum*; pertanto non rispecchia affatto la reale frequenza di questi casi nell'attività quotidiana delle deliberazioni dell'*ordo*¹⁰.

Una discontinuità si nota già a partire dal III sec., e soprattutto nel IV secolo, epoca per la quale ci sono noti soltanto *decreta* che riguardano la concessione del patronato cittadino; ciò sembrerebbe essere una

¹⁰ Sul punto si veda in part. G. CAMODECA, L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, 173-186. Come esempio citiamo il decretum di Gabii, in cui si chiede all'ordo il permesso di poter costruire ed ornare con statue una aedes in memoria di Domitia Longina, figlia di Domizio Corbulone e moglie di Domiziano, che in questo interessante testo datato al 140 è definita ancora con l'appellativo di Augusta (CIL XIV 2795).

diretta conseguenza dei profondi cambiamenti nell'amministrazione cittadina nel tardo impero¹¹.

In sintesi gli argomenti, sui quali è chiamato a deliberare l'*ordo* e che appaiono più frequentemente menzionati nei *decreta* finora posseduti, si possono riunire in alcuni temi generali: elevazione di statue onorarie sia esse pedestri, equestri o bighe (23 casi); 28 cosiddetti decreti consolatorii (*de honoranda memoria*, *de honoranda morte*), deliberati dalla città o, come più spesso accadeva, su richiesta dei familiari del defunto per onorare con giochi, banchetti o elargizione di *sportulae* la memoria di un personaggio di prestigio, a volte non soltanto locale¹²; in 14 casi richieste di conferimento di onori civici (*adlectio in ordinem, ornamenta decurionalia, bisellium*, corona pubblica) o nomine di sacerdoti di culti pubblici¹³; 24 i conferimenti, talvolta fatti per acclamazione, del patronato municipale; 8 riguardano concessioni di suoli pubblici, con la previsione o meno del pagamento di un *solarium*, per costruirvi edifici con diritto di superficie oppure terreni agricoli per coltivazione o pascolo. Pochissimi (appena 3) sono i frustoli così scarni da non poter definire l'argomento del decreto.

Prima di passare all'esposizione di alcune delle formule che sintetizzano le procedure seguite dall'ordo decurionum nel tenere le sue adunanze
e, successivamente, nel redigere il verbale del decreto, secondo quanto si
apprende dalle stesse iscrizioni in esame, è opportuno sottolineare che le
epigrafi pervenuteci non rappresentano mai, direttamente, l'attività svolta
dall'ordo nell'emanazione di un decretum, né riproducono la redazione ufficiale ed integrale del decreto decurionale approvato, come era poi trascritto
sulle tabulae publicae e riportato nel commentarium cottidianum municipii,
menzionato ad esempio nel decreto già citato di Caere. A mio avviso, la

¹¹ W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2-4 Jh. römischen Kaiserzeit), Wiesbaden 1973, 188 ss. F. Außbüttel, Die Verwaltung der Städte und Provinzien im spätantiken italiens, Frankfurt a. M. 1988. G.A. Cecconi, Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo, in J.U.Krause, Ch.Witschel (Hrsg.), Die Stadt in der Spatantike - Niedergang oder Wandel?. Akten des internationalen Kolloquiums in Munchen am 30. und 31. Mai 2003, Stuttgart 2006, 285-318.

¹² Ad esempio i due lunghi e complessi decreti dei primi decenni del I sec. d.C. da Pisa relativi alle onoranze stabilite dalla città per la morte dei principi Gaio e Lucio Cesare (CIL XI 1420, 1421).

¹³ Cumae CIL X 3698.

deliberazione assembleare e il decreto che ne derivava non veniva di regola neppure esposto al pubblico, neanche per un breve tempo; solo in pochi casi, e sono esempi davvero eccezionali, si stabilisce espressamente che il decreto doveva essere pubblicato, e sono dettate le norme per farlo¹⁴.

In realtà i *decreta decurionum* pervenutici sono spesso dei brevi riassunti, redatti e poi trascritti su pietra o bronzo, su esplicita domanda di magistrati, di *collegia* o di privati cittadini che avevano interpellato l'ordo con un'istanza che aveva dato luogo alla deliberazione assembleare, la quale avrebbe concesso loro, una volta discussa, votata ed approvata dall'ordo come previsto dalle *leges municipales* una concessione, un privilegio, un onore, o altro. Gli estratti del decreto venivano incisi, nella maggior parte dei casi, sulle facce laterali delle basi che sostenevano le statue onorarie, oppure su supporti fissati nelle vicinanze degli edifici, monumenti o quanto altro realizzato dopo la concessione avuta dall'*ordo*, ed erano eseguiti a cura e spese degli interessati¹⁵. La loro utilità consisteva nell'attestare pubblicamente, negli anni a seguire, l'onore, il privilegio, il diritto che era stato loro concesso.

I diversi momenti che articolavano l'attività dell'ordo si manifestano evidenti nelle iscrizioni in nostro possesso, tanto da consentirci di stabilire una successione delle fasi che ci permette la ricostruzione di un modello-tipo.

Il testo di ciascuna deliberazione, nella maggior parte dei casi, si apre con la menzione della coppia consolare eponima.

Segue il nome del magistrato, o dei magistrati, che hanno convocato l'adunanza. Le titolature possono variare secondo gli statuti cittadini: l'ordo è stato riunito su iniziativa di praetores a Cumae (CIL X 3698, nel 289), di praefecti a Patavium (CIL V 2856, tra II e III), di aediles iure dicundo a Peltuinum (CIL IX 3429, nel 242) o da un dictator ed un aedilis iure dicundo, praefectus aerarii a Caere (CIL XI 3614, nel 113).

Si tratta, in ogni caso, sempre dei magistrati maggiori con poteri giurisdizionali, mai di magistrati minori che evidentemente non avevano il

¹⁴ ...cippo grandi secundum aram defixso hoc decretum ... incidatur insculpaturve (Pisae, CIL XI 1420); hoc decretum post tres relationes placuit in tabula aerea scribi et proponi in publico, unde de plano recte legi possit (Gabii, CIL XIV 2795).

¹⁵ come ad es. indica la chiara espressione del decreto di *Caere*: descriptum et recognitum factum in pronao aedis Martis ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per Titum Rustium Lysiponum scribam, in quo scriptum erat it, quod infra scriptum est.

potere di convocare l'assemblea. In un caso, dal testo traspare il controllo esercitato dal *curator rei publicae* sugli atti deliberativi dell'*ordo* cittadino. A *Caere*, infatti, in un decreto nel 113 d.C. è testimoniato l'invio al *curator rei publicae* del dossier discusso in assemblea prima di deliberare sulla concessione di uno spazio pubblico, sotto il portico della *basilica Sulpiciana*.

Dopo l'indicazione del giorno e mese in cui è avvenuta la riunione segue la specificazione del luogo dove essa si svolse: data e luogo di regola vengono prima dell'indicazione dei magistrati convocanti; di regola nella *curia*, in alcuni casi il consiglio si riunisce in uno dei templi della città, ad esempio *in templo divi Pii* a *Puteoli* (*CIL* X 1784), *Cumis in templo divi Vespasiani* (*CIL* X 3698); ma non mancano casi, probabilmente del tutto straordinari, dove può accadere che il consiglio cittadino sia convocato in qualche altro edificio pubblico: a Pisa ad esempio l'adunanza dell'*ordo* tenutasi poco dopo la morte di Lucio Cesare, per decretare gli onori pubblici al giovane principe, si ebbe *in foro, in Augusteo* (*CIL* XI 1420), e forse avvenne la stessa cosa, quando morì Gaio Cesare¹⁶ (*CIL* XI 1421).

I nomi dei testimoni presenti all'atto della redazione, (scribundo adfuerunt illi), precedono la relazione dei magistrati e l'istanza in oggetto introdotta da espressioni quali: verba fecerunt¹⁷, consilium decurionum cogere¹⁸, decuriones corrogare¹⁹, consulere²⁰, quod recitata epistula ... IIII vir ad ordinem verba fecit²¹.

Prima di specificare lo stato dei fatti, viene riportata la formula d'introduzione al dispositivo del decreto: *quid de ea re fieri placeret; de ea re ita censuerunt*. Segue il dispositivo del decreto con la decisione presa dai decurioni introdotta in generale dal verbo *placere*²². Chiude l'iscrizione

¹⁶ A.R MAROTTA D'AGATA, Decreta Pisana (CIL, XI, 1420 – 21), Pisa 1980. Da ult. con bibl. S. SEGENNI, I decreta pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia Obsequens Iulia Pisana, Bari 2011.

¹⁷ Sora CIL X 5670.

¹⁸ Caere CIL XI 3614.

¹⁹ Cumae CIL X 3698.

²⁰ Aquileia CIL V 875.

²¹ Cales CIL X 4643.

²² Ad esempio: placere huic ordini petentibus Augustalibus locum inter amphiteatrum et stratam viam publicam novo aedificio extructum, quem publici iuris esse conveniebat, splendidissimo corpori concedi ea condicione ne ab eo transferatur dominium, quando res publica suum credat esse quod ab tam multis possidetur (Puteoli AE 1999, 423). In un altro caso: placere conscriptis legatos ex

il ricordo della votazione, definita di solito dal verbo *censuere*; talvolta è indicato anche il numero dei partecipanti alla seduta²³.

L'ordine appena esposto non è però sempre seguito, e talvolta nella sintetica trasposizione epigrafica mancano uno o più elementi fra quelli appena descritti; può tuttavia, anche se in rarissimi casi, essere fornita qualche ulteriore indicazione circa lo svolgimento dell'adunanza, come ad esempio menzionare il nome del decurione che per primo aveva espresso il suo voto (*Tergeste CIL V 532; Aquileia CIL V 961*). Altra eccezione alla regolare procedura dei *decreta decurionum* la rileviamo in una deliberazione dell'*ordo* di *Tuficum* (*CIL* XI 5694) dove è un *primipilaris* e non un magistrato cittadino ad introdurre e esporre all'assemblea la richiesta avanzata, si può supporre che in questo caso egli fosse stato invitato dal magistrato giusdicente a relazionare sull'istanza, come ricorda la locuzione *verba fecit*; la seduta procede e arriva alla votazione finale, referente un *quattuorvir*.

Questi appena descritti sono solo alcuni degli elementi formali delle deliberazioni del consiglio cittadino che si possono desumere da una lettura dei *decreta decurionum* epigrafici. Uno studio comparato dei testi in nostro possesso, al contrario, consente di proporre una più profonda analisi storica della vita delle città romane, permettendoci di individuare nuovi, significativi aspetti della amministrazione cittadina affidata, almeno fino alla fine del IV secolo d. C., alla cura dell'*ordo decurionum*.

In vista di questo mio studio più complessivo sulle competenze amministrative dell'*ordo decurionum* e in occasione della riedizione dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, sembra opportuno aggiungere ai documenti già presenti in FIRA III alcuni testi nuovi scelti per somiglianza di argomento: *CIL* IX 439 e 440 da *Venusia*, (III - II sec. a.C.); *CIL* XIV 2466, da *Castrimoenium* (del 31 d.C.). *AE* 1999, 453, da *Puteoli* (110-130 d. C.).

hoc ordine mitti ad Titum Pomponium Bassum clarissimum virum qui ab eo impetrent in clientelam amplissimae domus suae municipium nostrum recipere dignetur patronumque se cooptari tabula hospitali incisa hoc decreto in domo sua posita permittat (Ferentinum CIL VI 1492).

²³ Decuriones adfuerunt CXIIII (AE 1999, 453); In curia f(uerunt) n(umero) LXXXXII (CIL X 1783); in decurionibus fuerunt XXVI (CIL XIV 2466). La votazione, come spesso riportato, è all'unanimità: Censuere omnes (AE. 1978, 100; CIL XII 5413), oppure per acclamazione generale: ordo dixit omnes omnes (CIL VI 29682), C(ensuerunt) c(uncti) a Cales (CIL X 4643)e a Sala (AE. 1931, 38).

Venusia: aut sacrom aut poublicom.

Lastre mutile da tutti i lati, note da tradizione manoscritta.

Il frammento a) era inserito da tempo immemorabile nella parte esterna della chiesa di San Nicola della Capuana in Venosa, fu ricercato invano già al tempo del CIL. Oggi è irreperibile. Il frammento b) relativo ad un altro esemplare, credibilmente dello stesso decreto; secondo la tradizione proveniva dal territorio dell'antica Venosa, ed era stato visto nelle vicinanze della porta della città. Irreperibile già all'epoca di pubblicazione del CIL lo è tutt'ora (Supl. It., 20, 2003, 60).

- a) CIL I² 402; CIL IX 439; ILLRP II 691. (Sherk 1970, 17).
- b) CIL I² 403; CIL IX 440. (Sherk 1970, 18). Dat.: III-II a.C.

```
b)
   a)
   Q(uintus) Ravel[i]o(s) [Q(uinti) f(ilius) - - -]
                                                  [- - - se]natu
   P(ublius) Cominio(s) P(ubli) f(ilius)
                                                  consoltu de[- - -]
  L(ucius) Malio(s) C(ai) f(ilius)
                                                  aut sacrom
  Quaistores
                                                  aut poublic[om]
5 senatu(m) vac. d(e) [e(a) r(e) f(ieri)?] 5
                                                  locom ese o[mnes?- - -]
  consulere
                                                  censu(e)re
  iei[s] censuere
   aut sacrom
   aut poublicom
10 ese
```

a) Lin. 5: d(e) [e(a) r(e)] / d(e) [l(oco)] CIL I²; d(ecuriones), d(ecuriatim), d(ecuriatum) / d(e) [e(a) r(e)] Degrassi.

Questi piccoli frammenti di decreto rappresentano due dei pochissimi testi che dimostrano come spettasse all'*ordo* cittadino la competenza a definire con apposito decreto la qualificazione giuridica dei terreni della città²⁴. Nel caso in esame i *quaestores* richiedono al consiglio decu-

²⁴ Si vd. LIEBENAM, op. cit., 1ss.,174 ss.

rionale della colonia latina di Venosa, qui chiamato *senatus* secondo la più antica tradizione²⁵, di definire la situazione giuridica di una determinata area per deliberarne la destinazione d'uso. Da quanto rimasto del testo appare che la decisione dell'*ordo* ne stabiliva un uso per fini sacri o pubblici, escludendone una destinazione d'uso privata²⁶. Le due iscrizioni possono essere datate, per diversi motivi, in età repubblicana, molto probabilmente ancora all'epoca della colonia latina²⁷.

Castrimoenium: de loco dando.

Lastra di travertino, superficie fortemente corrosa in più punti senza danni importanti al testo. La cornice del campo epigrafico ribassato si presenta completamente scalpellata. Punti di separazione triangolari usati regolamente. Mis.: cm. 138 x 66, spess. indeterminabile in quanto la *tabula* è attualmente infissa in una parete della sala del Fauno nei Musei capitolini a Roma. C.e.: cm. 124,5 x 52. Alt. lett.: cm. 2-3,5. Autopsia giugno 2003.

Trovata nel 1632 a Marino in villa Bevilacqua o Colonna di Belpoggio fu posta nel palazzo di Giovanni Colonna; in seguito appartenne al cardinale Albani e da questi passò a Roma nel Museo Capitolino dove è ora conservata (Inv. 7220).

CIL XIV 2466. (Sherk 1970, 54) Dat.: 1 giugno 31 d.C.

Fausto Co[r]n[e]lio S[ull]a Sex(to) Tedio Val[e]r[io] Cat[ul]lo co(n)s(ulibus), vac. k(alendis) [I]un(iis), vac.

²⁵ Per un rapido riscontro delle più antiche città del *Latium* e dell'Italia meridionale che perdurarono più a lungo nell'uso di denominare l'*ordo* col più altisonante appellativo di *senatus* si vedano le ricorrenze in G. Mancini, sv. *Decuriones*, in E. De Ruggiero, Diz. Ep. di ant. rom, II, 1910, 1515-52. Così, ad esempio denominava l'Assemblea municipale la *lex* conservata nella *Tabula Heracleensis* alle linn.: 86, 105, 109, 124, 128, 133, 135, si veda il testo in M.H. Crawford, *Roman Statutes*, London, 1996, 355-391.

²⁶ Sul punto v. M. Crawford, Aut sacrom aut poublicom, in P. Birks (ed.), New Perspectives in the Roman Law of Property. Essay for Barry Nicholas, Oxford 1989, in part. 94s.

²⁷ Una datazione, tra gli inizi del III sec. e gli inizi del I sec. a.C. è proposta da Degrassi e accolta dalla M. Chelotti, *Regio II Apulia et Calabria. Venusia*, in Supplementa Italica, 20, Roma 2003, 60.



Foto 1: Castrimoenium, de loco dando (CIL XIV 2466)

- L(ucius) Cornelius A(uli) f(ilius) Fal(erna) Pupillus
- 5 v(erba) f(ecit): cum M(arcus) Iunius Silani l(ibertus) Monimus ex ordine sit nostro et utilis rei publicae et amator municipi
- 10 muneraque *vac.* eius municipio conspiciamus, censeo, locum qui est extra portam Medianam ab eo loco in quo schola
- 15 fuit, long(um) p(edes) LXVII, ad rivom aquae Albanae et a via introsus, in quo antea columnar publicum fuit, lat(um) p(edes) X, honoris caussa
- 20 M(arco) Iunio Silani l(iberto)
 Monimo posterisq(ue) eius dari.
 Tum universi, cum M(arcus) Iunius
 Silani l(ibertus) Monimus ita amet
 municipium et rei p(ublicae) sit
- 25 utilis et munificus ad munera ornatus municipi faciendo, locum qui est *vac.* extra portam Medianam,
- 30 in quo columnar fuit, ab eo loco *vac.* in quo schola fuit, long(um) p(edes) LXVII ad rivom *vac.* aquae Albanae, latum
- 35 a via vac. publica vac. in agrum p(edes) X, vac. M(arco) Iunio Silani vac. l(iberto) vac. Monimo posterisque vac. eius

honoris *vac.* caussa 40 dari *vac.* censuerunt. in decurionibus fuerunt XXVI.

Linn. 1, 2, 4, 12, 22, 41: occupano tutto il campo epigrafico. Lin. 27 i.f.: facienda CIL.

Il decreto riguarda la concessione, honoris caussa, di un locus publicus, per la costruzione del monumento funebre, di M. Iunius Monimus liberto di un M. Iunius Silanus, assai probabilmente il cos. ord. del 19 d.C.²⁸. Ad esporre all'assemblea l'istanza di assegnazione del suolo è L. Cornelius A. f. Fal. Pupillus, duoviro quinquennale e in seguito cooptato quale patrono del municipio²⁹. Nell'illustrazione dell'istanza il magistrato cittadino introduce Iunius Monimus ai membri dell'assemblea con la locuzione ex ordine sit nostro: ciò porta a presumere che egli avesse, in altra occasione ottenuto gli ornamenta decurionalia³⁰ per importanti manifestazioni di evergetismo dimostrate verso la cittadina, come lasciano pensare inoltre le parole d'elogio che lo descrivono sia nella riga seguente sia nelle successive: utilis rei publicae et amator municipi 31. L'area richiesta per la costruzione del monumento funebre viene ben identificata e delimitata, sia nell'estensione, longum pedes LXVII e in agrum pedes X, sia nella posizione topografica, grazie al riferimento con altre costruzioni che sono nei pressi; essa è ubicata presso il cor-

²⁸ PIR²., I, 839.

²⁹ CIL XIV 2468 = CIL IX 373.

³⁰ Sul punto v. G.L. Gregori, *Huic ordo decurionum ornamenta ... decrevit. Forme pubbliche di riconoscimento del successo personale nell'Italia romana*, in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand 2008, 661-686.

³¹ Su questo aspetto si vd. P. Le Roux, *L'amor patriae' dans le cités sous l'Empire romain*, in H. Inglebert (éd.), *Idéologies et valeurs civiques dans le monde Romain. Hommage à Claude Lepelley*, Paris, 2002, 143-161, in part. 148. Inoltre v. A. Pistellato, *Le vocabulaire du prestige social dans la pratique amministrative municipale en Italie*, in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), *Le Quotidien municipal dans l'occident romain*, Clermond Ferrand, 2008, 625-639. Sulle virtù che ispirano gli evergeti municipali v. A. Nakagawa, *Le virtù del principe, le virtutes dei notabili locali*, in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), *Le Quotidien municipal dans l'occident romain*, Clermond Ferrand, 2008, 545-557.

so delle *aquae Albanae*, nelle vicinanze della *via publica*, *extra portam Medianam*³². Chiude, come già in altri casi, la delibera di assegnazione e concessione del suolo pubblico la menzione del numero dei *decuriones* cittadini che erano stati presenti all'assemblea, *in decurionibus fuerunt XXVI*. La presenza della coppia consolare data il decreto agli inizi dell'estate del 31 d.C.³³

Caere: locus publicus privato conceditur eius impensa exornandus.

Lastra di marmo bianco, in forma di *tabula* ansata ricomposta da quattro frammenti contigui e combacianti, manca dell'angolo superiore destro. Sul lato superiore ci sono i fori rettangolari di tre grappe. Sulla superficie si notano tracce di linee guida. Punti di separazione di forma triangolare, usati regolarmente. Mis.: cm. 70 x 148 x 6; c.e. 59,5 x 115. Alt. lett.: cm. 1-4.

Ritrovata nel 1548 presso Cerveteri fu per lungo tempo in possesso della famiglia Maffei, poi nella collezione Farnese. Ora si conserva nel Museo Archeologico di Napoli (inv. 2561). Autopsia febbraio 2003.

CIL XI 3614; ILS 5918a; FIRA III², 113. (Sherk 1970, 51) Dat.: 13 aprile 113 d.C.

Vesbinus Aug(usti) l(ibertus) phetrium Augustalibus municipi Caeritum loco accepto a re p(ublica) sua impensa omni exornatum donum dedit.

Descriptum et recognitum factum in pronao aedis Martis 5 ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per T(itum) Rustium Lysiponum

vac. scribam, in quo scriptum erat it, quod infra scriptum est: vac.

³² Per una restituzione topografica dei luoghi di *Castrimoenium* menzionati nell'iscrizione v. G. Torquati, *Studi storico-archeologici sulla città e sul territorio di Marino, ordinati in tre volumi per Girolamo Torquati*, vol. 1, Marino, 1987, 162. Più in generale anche sulle vicende del ritrovamento v. G. Tommasetti, *La Campagna romana antica, medioevale e moderna*, nuova ed. aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, Firenze 1979-1980, 175-180.

³³ PIR². C. 1459. PIR¹. T. 354, 37 (Dessau). PW. V A.1 (1934) 127, n. 3; VII A.2 (1948) 2352, n. 120.



Foto 2 Caere, Locus publicus privato conceditur eius impensa exornandus (CIL XI 3614).

- L(ucio) Publilio Celso II C(aio) Clodio Crispino co(n)s(ulibus), idibus Aprilib(us),
- M(arco) Pontio Celso dictatore, C(aio) Suetonio Claudiano aedile iure dicundo, praef(ecto) aerari. Commentarium cottidianum municipi
- vac. Caeritum, inde pagina XXVII kapite VI. vac.
- 10 M(arcus) Pontius Celsus dictator et C(aius) Suetonius Claudianus decuriones in templo divor(um) corrogaverunt: ubi Vesbinus Aug(usti) lib(ertus) petit,
 - ut sibi locus publice daretur sub porticu basilicae Sulpicianae, uti Augustalib(us) in eum locum phetrium faceret, ubi ex
 - consensu decurionum locus ei, quem **d**esideraverat, datus est, *vac.* placuitq(ue) universis Curiatio Cosano curatori ob eam rem
 - epistulam mitti. vac. In curiam f**u**erunt Pontius Celsus dictat(or), Suetonius Claudianus aed(ilis) iuri dic(undo), M(arcus) Lepidius Nepos
 - aedil(is) annon(ae), Pollius Blandus, Pescennius Flavianus, Pescennius Natalis, Pollius Callimus, Petronius Innocens, Sergius Proculus.
- 15 Inde pagina altera capite primo. vac. Magistratus et decurion(es)
 Curiatio Cosano sal(utem), idib(us) Aug(ustis). Desideranti a nobis
 Ulpio Vesbino consilium decurion(um) coegimus, a quib(us) petit
 ut sibi locus publice in angulo porticus basilic(ae) daretur,
 quod se Augustalib(us)
 - phetrium publice exornaturum s**ec**undum dignitat(em) municipi polliceretur. Gratiae huic actae sunt ab universis, placuit tamen tibi
 - scribi, an in hoc quoque et tu con**s**ensurus esses. Qui locus rei p(ublicae) in usu non est nec ullo reditu esse potest. Inde pagina VIII, kapite primo:
 - Curiatius Cosanus mag(istratibus) et dec(urionibus)

 Caeretanor(um) sal(utem). Ego non tantum consentire
 voluntati vestrae, set et gratulari debeo, si qui rem
 p(ublicam) ñ(ostram)
- 20 exsornat. Accedo itaq(ue) sententiae vestrae non tanquam curator, sed tanquam unus exs ordine, cum tam honesta exssempla

etiam provocari honorifica exornatione debeat. *vac.* Data prid(ie) ìdus Septembr(es) Ameriae.

Act(um) idib(us) Iunis Q(uinto) Ninnio Hasta, P(ublio) Manilio Vopisco co(n)s(ulibus).

vac. Dedicatum k(alendis) Aug(ustis) isdem co(n)s(ulibus). vac.

Le lettere in grassetto sono quelle perse perché tagliate dalle fratture della lastra.

Nel testo è riportata la procedura seguita dall'ordo di Caere per la concessione di uno spazio pubblico, sub porticu basilicae Sulpicianae, verosimilmente prospiciente il foro, chiesto da *Ulpius Vesbinus*, liberto di Traiano³⁴, al fine di realizzare e ornare, a sue spese, un phetrium³⁵, una sorta di schola, per uso degli Augustales cittadini. Nell'iscrizione, su domanda dell'interessato, è trascritto sinteticamente cosa avvenne, nell'assemblea dei decuriones il 13 aprile del 113, sotto il consolato di L. Publilius Celsus e C. Clodius Crispinus³⁶, così come può leggersi nel "Commentarium cottidianum municipi Caeritum, inde pagina XXVII kapite VI'37, consultato da Cuperius Hostilianus³⁸ nel pronao dell'aedis Martis, dove con molta verosimiglianza era conservato l'archivio cittadino, e riportato dallo scriba Rustius Lysiponus su domanda dell'interessato. Seguono i nomi dei magistrati, M. Pontius Celsus dictator e C. Suetonius Claudianus aedilis iure dicundo nonché praefectus aerari, che illustrarono l'istanza di Vesbinus, "petit, ut sibi locus publice daretur sub porticu basilicae Sulpicianae, uti Augustalibus in eum locum phetrium faceret"39 ai decuriones riuniti "in templo divorum", i quali al termine

³⁴ G. BOULVERT, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain: La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince, Paris, 1974, 217.

 $^{^{35}}$ Il termine *phetrium* non pare altrimenti attestato, esso indica il luogo dove convenivano i membri di un'associazione posta sotto un nume o genio tutelare. v. s.v. *Phetrium*, in A. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, III, 701. Il termine greco $\phi \hat{\eta} \tau \rho \iota o \nu / \phi \rho \hat{\alpha} \tau \rho \iota o \nu$ si riferisce alla sede di una consociazione a carattere sacrale, v. ThGL., XI, s.v.

³⁶ Per la coppia consolare v. PIR². C. 1164; P. 1049.

³⁷ Registro giornaliero delle attività amministrative degli organi municipali, ordinato in paragrafi e pagine. Per altri es. v. E. De RUGGIERO, *Diz. Epigr.*, II, 1961, s.v. *Commentarium cottidianum*, 545-546.

³⁸ *Cuperius Hostilianus*, del quale non si conosce null'altro, in quell'anno era presumibilmente *quaestor* di *Caere* e conservatore dell'archivio cittadino.

³⁹ Sulla formula "petit ut sibi locus publice daretur" ripetuta più volte nel testo dell'iscrizione e sulla relazione tra pollicitatio promessa e concessione del locus publicus richiesta da

della discussione che ne seguì erano favorevoli a concedere (lin. 12), sotto i portici della *basilica Sulpiciana*, un'area pubblica per la costruzione del *phetrium* ma ben sapendo che la concessione a *Vesbinus*, pur non sviluppando una vera cessione di spazio pubblico ad uso esclusivo privato (non si parla di un *solarium* da versare alle casse cittadine per la concessione fatta) avrebbe acceso un diritto di *superficies* che sarebbe stato però goduto da un soggetto diverso dal liberto imperiale, il collegio degli *Augustales*, che per la sua particolare natura era un 'soggetto' dalla vita assai lunga, quasi eterna⁴⁰. A questo punto l'*ordo* ritenne, sebbene avessero già valutato attentamente la richiesta, e consenzienti avessero stimato la concessione non svantaggiosa per gli interessi municipali, onde evitare di incorrere nell'emanazione di un "*ambitiosum decretum*" fosse il caso di mettere al corrente della questione il *curator rei publicae* di *Caere* 42 un certo *Curiatius Cosanus* 643 che si

Ulpius Vesbinus si v. da ult. P. LEPORE, «Rei publicae polliceri». Un'indagine giuridico epigrafica, Milano 2012, 196-202. Su questi aspetti v. anche G. Brini, La bilateralità delle pollicitationes ad una res publica e dei vota nel diritto romano, in Memorie della Regia Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali (sezione di Scienze Giuridiche), 2, 1907-1908, 3-44.

⁴⁰ R. Duthoy, *Les *Augustales*, in ANRW, II 16.2, 1978, 1254-1309, con bibl. prec. St. E. Ostrow, *The Augustales in the Augustan Scheme*, in K. A. Raaflaub e M. Toher (ed.), *Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His Principate*, Berkley-Los Angeles-Oxford, 1990, 364s.

⁴¹ D. 50. 9. 4 (Ulp., lib. sing. De off. cur. r. p.).

⁴² Data al regno di Traiano l'introduzione dei primi curatores rei publicae con la funzione di sovraintendere alla gestione e amministrazione del patrimonio finanziario dei municipia, v. Plin., epist. ad Traian., 38(47), 39(48), 43(52), 110(111), era stato conferito loro il potere di rimandare all'ordo quei decreta che risultassero dannosi alle casse cittadine. Sulla natura e significato politico dei curatores rei publicae durante il principato v. G. CAMODECA, Ricerche sui curatores rei publicae, in ANRW II, 13, 1980, 453-534, in part. per il caso di Caere, v. 487 ss. Su questa iscrizione anche Fr. JACQUES, Les Curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien. Ètudes prosopographiques, Paris 1983, 254-259. Per un veloce raffronto con le occorrenze epigrafiche dei curatores rei publicae in occidente v. R. DUTHOY, Curatores rei publicae en Occident durant le principat. Recherches préliminaires sur l'apport des sources épigraphiques, in Ancient Society, 10, 1979, 171-238.

⁴³ Il personaggio verosimilmente era nativo di *Ameria*, città umbra situata lungo la valle del Tevere (circa 100 km.) ad est di *Caere*, ed è da identificare forse nell'omonimo dedicante un altare a *Fortuna* nella stessa città di *CIL* XI 4347 (il suo singolare *cognomen* appare in un frammento epigrafico sempre da Ameria forse ascrivibile allo stesso personaggio *CIL* XI 4397). Egli è da identificare probabilmente con il *C. Curiatius Cosanus* proprietario delle *figlinae Caepionianae* nel 123; sul punto da ult. si veda T. Helen, *Organisation of Roman Brick*

trovava ad Ameria. Così, quattro mesi dopo la seduta del consiglio decurionale, il 13 agosto inviarono una lettera, con un dossier sull'argomento, al funzionario imperiale: "placuitq(ue) universis Curiatio Cosano curatori ob eam rem epistulam mitti". Nell'epigrafe è ripreso un passo significativo della lettera, ricopiata dalla pagina 2 del caput 1 del commentarium cottidianum (probabilmente un registro appena iniziato), dove si metteva in evidenza come dalla concessione, per la quale i decuriones erano consenzienti, ma che ancora non avevano decretato, non sarebbe derivato alcun danno economico al municipio sia perché il locus concesso non dava alcun reddito alla città "qui locus rei publicae in usu non est, nec ullo reditu esse potest", sia perché si sarebbe così potuta realizzare la pollicitatio di Vesbinus senza che la città dovesse incorrere in alcuna spesa⁴⁴ ("se Augustalibus phetrium publice exornaturum secundum dignitatem municipi polliceretur")⁴⁵. Il 12 settembre, come riportato a pagina 8 caput 1 del commentarium, il curator rei publicae rispondeva avvalorando la decisione dell'ordo ceretano e sottolineava come egli aderisse alla delibrazione non tanto in qualità di funzionario imperiale, quanto considerandosi lui stesso parte del ceto dirigente cittadino di Caere: "Ego non tantum consentire voluntati vestrae, set et gratulari debeo, si qui rem publicam nostram exsornat. Accedo itaque sententiae vestrae non tanquam curator, sed tanquam unus exs ordine, cum tam honesta exssempla etiam provocari honorifica exornatione debeat"46. La copia conforme degli atti fu redatta,

Production in the First and Second centuries A.D. An interpretation of Roman Brick Stamps, Helsinki, 1975, 80 s. P. Setälä, Private domini in Roman brick stamps of the Empire: a historical and prosopographical study of landowners in the district of Rome, Helsinki, 1977, 103-104, lo considera di rango equestre senza però argomentare ulteriormente.

- ⁴⁴ Sulle concessioni di suolo pubblico a titolo gratuito si vd. B. Goffaux, *Évergétisme et sol public en Hispanie sous l'Empire (à propos de CIL, II2/7, 97)*, in Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-2, 2003, 225-247. Si veda anche la prospettiva di K. Lomas, *Public building, urban renewal and euergetism in early Imperial Italy*, in K. Lomas and T. Cornell (ed.), '*Bread and Circuses' Euergetism and municipal patronage in Roman Italy*, London-New York, 2003, 28-45, in part. 39 e 41.
- ⁴⁵ Sul punto v. Y. THOMAS, Les ornements, la cité, le patrimoine, in C. Auvray-Assayas (éd.), Images romaines. Actes de la table ronde organisée à l'École normale supérieure (24-26 octobre 1996), Paris, 1998, 263-284.
- ⁴⁶ Sul rapporto tra *ordo decurionum* e *curator rei publicae* visto come una collaborazione comune negli interessi della comunità v. F. JACQUES, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans le cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome, 1984, 258 ss., in part. 273-276. Forse troppo cavilloso ritenere, come fa l'autore, il *consensus* manifestato dal

il 13 giugno dell'anno seguente, il *phetrium* venne dedicato il primo agosto del 114 sotto il consolato di *Q. Ninnius Hasta* e *P. Manilius Vopiscus*⁴⁷.

Puteoli: de loco dando Augustalibus.

Cippo di confine centinato in calcare bianco concretizio, superficie leggermente consunta nelle prime cinque linee. Punti di separazione di forma triangolare usati regolamente; apici frequenti; *I longae* molto numerose indicate in questa trascrizione con il carattere ì; T più alte del rigo a linn. 4, 10, 14. Mis.: cm. 147 x 68 x 11; c.e. 57 x 68. Alt. lett.: cm. 2-3,5.

Ritrovato a Pozzuoli in anno e luogo imprecisabile; era affisso sulla facciata di un edificio tardo ottocentesco. Autopsia giugno 2003. Ora sequestrato ed esposto nel Museo Arch. dei Campi Flegrei al Castello di Baia.

Camodeca 1999, 1-23; AE. 1999, 453.

Dat.: 13 giugno 110-130 d.C.

Idibus Iunis in basilica Aug(usti) Anniana. Scríbundo adfuerunt L(ucius) Oppius Rufin(us), M(arcus) [L]aelius Placidus, T(itus) Apusulenus

5 [Lu]percus.

Quod L(ucius) Annius Modestus, Q(uintus) Tédius Ri(v)us IIvir(i) v(erba) f(ecerunt) dé locó dandó Augustálib(us), q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt);

placere huic órdini petentibus Augustálib(us)

curator, aggiuntosi a quello pronunciato dall'assemblea, come un riconoscimento di voluntas alla decisione presa dai decuriones qualificandola come sententia, perché nell'epigrafe non viene menzionato il censuit o decrevit che spesso chiude i decreta. Per M. Sartori, Osservazioni sul ruolo del curator rei publicae, in Athenaeum 67, 1989, 9 ss., in part. 11 s. "...colpisce che il consensum del curator non sia così necessario da attivare una procedura d'urgenza e non sia comunque così costrittivo da far venir meno lo spirito di collaborazione...". Sul punto v. da ultimo G. Camodeca, I "curatores rei publicae" in Italia: note di aggiornamento, in C. Berrendonner, M. Cébelllac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), Le Quotidien municipal dans l'occident romain, Clermond Ferrand, 2008, 507-521, in part. 517-521, dove disamina su concessione di loca publica e rapporti del c.r.p. con l'amministrazione cittadina.

⁴⁷ Per la coppia consolare v. PIR². M. 142 e N. 101.




Foto 3 Puteoli, de loco dando Augustalibus (AE. 1999, 453).

- 10 locum inter amphitheatrum et strátam viam publicam novo aédificio extrúctum, quem publicì ìúris esse convéniebat, splendi= dissimo corporì concédì eá condicióne né ab eó tránsferátur dominium, quando
- 15 rés publica suúm crédat esse quod áb tám multìs possidétur. *vac.* Cénsuérunt. *vac.* Decuriónés adfuérunt CXIIII

Il testo riporta, molto sinteticamente, il decreto col quale venne deliberata, il 13 giugno, la concessione da parte dell'ordo di un locus publicus agli Augustales puteolani⁴⁸, che ne avevano fatto espressa richiesta, "petentibus Augustalibus", in un'area edificabile della città, "locum inter amphitheatrum et stratam viam publicam", riconosciuto da entrambe le parti come suolo pubblico, "quem publici iuris esse conveniebat" 49. Su questa superficie, delimitata da cippi terminali, simili a quello conservato, gli Augustales avevano costruito un edificio, novo aedificio extructum, verosimilmente una nuova schola per le riunioni. L'ordo decurionum nell'accordare l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico impose come condizione al collegio il divieto di alienare "splendidissimo corpori concedi ea condicione ne ab eo transferatur dominium", ed in sostanza modificare la destinazione d'uso collegiale del nuovo fabbricato realizzato dagli Augustales⁵⁰. Inoltre, per scongiurare la possibilità di un'eventuale futura vendita o cessione del diritto di superficie sull'edificio costruito, essi si riservarono l'opportunità di rientrare in possesso del suolo pubblico messo

⁴⁸ G. CAMODECA, Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di 'superficies' agli Augustali e le entrate cittadine da 'solarium', in Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma, 27-29 mai 1996, EFR 256, Roma 1999, 1 ss.

⁴⁹ Sull'identificazione di questa zona a ridosso del foro della colonia d'età augustea si v. G. Camodeca, *L'ordinamento di Puteoli in regiones e vici*, in Puteoli 1, 1977, 67 ss.; Id., *art. cit.* a nt. precedente, 16 ss.

⁵⁰ Il riferimento è al diritto riconosciuto al concessionario di poter vendere la propria situazione giuridica sull'edificio costruito sfruttando il diritto di superficie, così in Ulpiano D. 18.1.32 (44 *ad Sab.*). Sul problema della vendita del diritto di superficie si veda F. PASTORI, *La superficie nel diritto romano*, Milano 1962, 48 ss.; Su questa clausola della disposizione dell'*ordo* v. la chiara ricostruzione di CAMODECA, art. ult. cit., 9 ss.

a disposizione, in qualsiasi momento, ricordando che, "quando res publica suum credat esse quod ab tam multis possidetur", poiché il diritto concesso consisteva in un uti-frui sull'edificio goduto dai singoli membri che lo costituivano presenti e futuri⁵¹. Si escludeva, in ogni caso, una eventuale possessio ad usucapionem⁵², e in tal modo l'ordo sottolineava espressamente la proprietà della res publica Puteolanorum sul locus e sull'aedificium costruito dagli Augustales, un collegio di grande rilievo sociale già dall'età Giulio-Claudia⁵³.

Da porre in evidenza l'uso qui impreciso del termine dominium alla lin. 14, perché all'epoca della concessione pur essendo ben chiaro che la proprietà dell'edificio costruito sul suolo pubblico spettasse al dominus soli, cioè la città di Puteoli, nella prassi corrente, assai di frequente, il diritto del concessionario sul suolo pubblico aveva caratteristiche tali che, nella comune valutazione, potevano mostrarsi simili a quelle derivanti da un diritto reale di proprietà⁵⁴. La prudenza dell'ordo era giustificata dalla valutazione che la concessione era stata data al collegio degli Augustales, per definizione un corpus di durata indefinita e che quindi la stessa, diversamente da qualunque altra concessione a privati, era da considerarsi a tempo indeterminato, quasi in perpetuo⁵⁵.

⁵¹ Sulla possibilità per i *collegia* di poter acquistare, vendere, ricevere donazioni, ecc. si vedano i numerosi esempi epigrafici in B. ELIACHEVITCH, *La personalité juridicque en droit privé romaine*, Paris 1942, 275 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* 2, Bari 1973, 343 ss.; A. BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei 'collegia' in diritto romano*, in Iura 31, 1980, 11.

⁵² Sul punto si vd. Pastori, op. cit., 142; da ult. J.M. Rainer, Superficies und Stokwerkseigentum im klassischen römischen Recht, in ZSS, 106, 1989, 344.

⁵³ Sull'importante ruolo sociale svolto dagli Augustales nelle città romane si vd. in generale DUTHOY, art. cit. a nt. 40, 1254-1309; A. ABRAMENKO, Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität, Frankfurt am Main, 1993 (non privo però di imprecisioni ed errori); per la Campania si vd. J.H. D'ARMS, Commerce and Social Standing in ancient Rome, Cambridge, Mass., 1981, 121 ss.; St.E. OSTROW, Augustales along the Bay of Naples: a case for their Early Growth, in Historia, 34, 1985, 64-101; sul collegio degli Augustales puteolani che già nella prima metà del I sec. contava più di due centurie di membri vd. CAMODECA, art. cit. 1999, 6 ss.; più di recente e in generale G. CORAZZA, Gli Augustales della Campania: un quadro generale, Napoli, 2010.

⁵⁴ D. 41.1.7.10 (Gai., 2 *r. cott.*), D. 43.18.2 (Gai., 25 *ad ed. prov.*). sul punto v. RAINER, *art. cit.*, 346 s.

⁵⁵ Camodeca, *art. cit.*, 1999, 12, nt. 35.

Non sappiamo se gli *Augustales* fossero stati esentati dal pagamento del *solarium* come corrispettivo della concessione; Camodeca lo esclude sulla base della menzione, nel testo, di un generico *aedificium* e non di un *templum* o altro edificio sacro che ne sarebbero stati esentati⁵⁶. L'*ordo* si era riunito nella *basilica Augusti Anniana*⁵⁷, su convocazione dei duoviri *L. Annius Modestus* e *Q. Tedius Rivus*, furono presenti alla redazione del verbale, *scribendo adfuerunt*, i decurioni *L. Oppius Rufinus*, *M. Laelius Placidus*, *T. Apusulenus Lupercus*⁵⁸ Parteciparono alla riunione ben 114 *decuriones*; finora questo è il numero più alto fra tutti quelli riportati nei *decreta* conservati⁵⁹.

Il decreto pur non menzionando la coppia consolare può essere datato con verosimile certezza agli anni 110-130 in base alla ricostruzione prosopografica proposta da Camodeca del duoviro *L. Annius Modestus*, già noto dal decreto decurionale *CIL* X 1782 (n. 34 della raccolta Parma), nel quale vengono richiesti dal padre onori pubblici alla sua memoria⁶⁰.

Puteoli: de solario remittendo.

Lastra di marmo bianco ricomposta da cinque frammenti contigui e combacianti. Retro e lati lisci. Punti di separazione di forma triangolare usati regolarmente. Mis.: cm. 39,7 x 200 x 2. Alt. lett.: cm. 1,8-3,5.

Ritrovata nel 1861 a Pozzuoli. Ora è conservata nel Museo Archeo-

⁵⁶ CAMODECA, art. cit., 1999, 11. In generale si vd. Y. Thomas, La valeur des choses: Le droit romain hors la religion, in Annales Histoire, Sciences Sociales 57e, 6, Histoire et Droit, 2002, 1431-1462. Id., Res Religiosae: on the categories of religion and commerce in Roman law, in A POTTAGE and M. MUNDY (ed.), Law, anthropology, and the constitution of the social: making, person, things, Cambridge, N.Y., 2004, 40-72.

⁵⁷ Edificio costruito nel foro augusteo della città a spese di una munifica e influente famiglia dell'élite locale alla quale apparteneva per discendenza anche il duoviro *Annius Modestus* di questo decreto. Sugli *Annii* puteolani v. G. Camodeca, *La gens Annia puteolana in età giulio-claudia: potere politico e interessi commerciali*, in Puteoli, 3, 1979, 17-34; aggiornamenti in Camodeca, art.cit., 1999, 4, nt. 11.

⁵⁸ Su questi personaggi v. CAMODECA, art.cit., 1999, 4 s.

⁵⁹ In generale, per ritenere valida la riunione e la successiva delibera era richiesta la partecipazione di almeno *duae tertiae partes* dell'*ordo*, come riportato in diversi *capita* della *lex Irnitana*, anche se non mancano riferimenti a diversi *quorum*, si vd. Lamberti, *op. cit.*, 41 ss.; altre fonti e una lettura generale in Liebenam, *op. cit.*, 242 s.; J. Nicols, *On the standard Size of the Ordo Decurionum*, in ZSS, 105, 1988, 712-719. Altri dati in Camodeca, *art. cit.*, 1999, 6 nt. 16.

⁶⁰ Camodeca, *art. cit.*, 1999, 3 s.



Foto 4 Puteoli, de solario remittendo (CIL X 1786).

logico di Napoli (inv. 3278). Autopsia novembre 2003.

CIL X 1783; ILS 5919; FIRA III², 111. (Sherk 1970, 34).

Dat.: 2 settembre 110 – 130 d.C.

- IIII non(as) Septembr(es) in curia templi basilicae Augusti Anniánae. Scribundo adfuerunt
- Q(uintus) Granius Atticus, M(arcus) Stlaccius Albinus, A(ulus) Clodius Maximus, M(arcus) Amullius Lupus, M(arcus) Fabius Firmus.
- Quod T(itus) Aufidius Thrasea, Ti(berius) Claudius Quartinus Īlviri v(erba) f(ecerunt) dé desiderio Laeli Atimeti optimi civis q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt).
- Cum M(arcus) Laelius Atimetus vir probissimus et singulis et universis karus petierit in ordine nostro uti solarium
- 5 aedifici quod extruit in transitorio remitteretur sibi ea condicióne ut ad diem vitae eius usus et fructus
 - potestasque aedifici sui ad sé pertineret, postea autem rei p(ublicae) nostrae esset, placere huic ordini tam gratam voluntatem optimi cìvis
 - admitti remittique eì solarium cum plus ex pietate promissi eius res publica nostra postea consecutura sit. In curia f(uerunt) n̄(umero) LXXXXII.

Il testo sintetizza la deliberazione emanata, nel II d.C., dall'ordo puteolano di rimettere l'obbligo di pagamento annuale di *solarium* a un certo *M. Laelius Atimetus* per un edificio costruito su suolo pubblico. La richiesta è illustrata ai *decuriones* presenti dai duoviri *T. Aufidius Thrasea* e *Ti. Claudius Quartinus* che definiscono il nostro personaggio, verosimilmente un liberto di un'influente *gens* dell'élite puteolana⁶¹, come *optimus civis* e *vir probissimus et singulis et universis karus*⁶². Nella domanda si chiede di otte-

⁶¹ Lo status libertino di *Atimetus* è presumibile stando al suo *cognomen* grecanico, su questo v. H. Solin, *Die griechischen Personennamen in Rom*, Berlin-N.Y., 1982, 900; G. Camodeca ritiene che *Atimetus* fosse verosimilmente un liberto del decurione puteolano *M*. [L] *aelius Placidus* attestato fra i *decuriones* presenti alla redazione del precedente decreto AE, 1999, 453. Sui *Laelii* puteolani v. CAMODECA, *art. cit.*, 1999, 4 e nt. 13.

⁶² Su questi appellativi onorifici v. H.G. PFLAUM, Titulature et rang social sous le Haute-

nere la remissione dal pagamento del canone che annualmente egli pagava per un edificio che già aveva costruito nell'area del foro transitorio⁶³, un suolo pubblico, avuto in concessione con un precedente decreto decurionale (petierit in ordine nostro uti solarium aedifici quod extruit in transitorio remitteretur sibi). Il diritto goduto sull'edificio costruito da Atimetus è da lui stesso indicato con la locuzione "usus et fructus potestasque aedifici sui"64. Come corrispettivo della remissione del canone da pagare annualmente, Atimeto offre la rinuncia ad ogni diritto di trasmissione ereditaria dell'edificio da lui costruito, in modo che esso alla sua morte sarebbe entrato nella piena proprietà della colonia puteolana ("ea condicione ut ad diem vitae eius usus et fructus potestasque aedifici sui ad sé pertineret, postea autem rei publicae nostrae esset"). L'assemblea decurionale, mostrandosi colpita dall'amor patrio manifestato dal postulante con la sua offerta, deliberava di rimettere il solarium dovuto dal nostro personaggio alle casse cittadine ("placere huic ordini tam gratam voluntatem optimi cìvis admitti remittique eì solarium cum plus ex pietate promissi eius res publica nostra postea consecutura sit")65. L'ordo, cui spettava decidere su ogni concessione di suolo pubblico⁶⁶, doveva sicuramente aver valutato con molta attenzione la diminuzione delle entrate cittadine che sarebbe derivata dalla remissione del *solarium* annuale⁶⁷. Probabilmente il necessario vantaggio pubblico che giustificava la decisione risiedeva nell'aver stimato meno conveniente riscuotere un solarium piutto-

Empire, in Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique, Paris, 1970, 180 ss.

63 Sulla identificazione, localizzazione ed importanza economica dello spazio urbano del foro transitorio di Puteoli vd. Camodeca, art. cit., 1999, 16 ss. e nt. 53.

⁶⁴ Questa locuzione ha fatto pensare che il diritto goduto da Atimeto probabilmente non possa considerarsi un usufrutto per la presenza di 'potestas', configurandosi invece come un'altra figura di diritto, si vedano le opinioni contrastanti di H. Degenkolb, Dekret der Dekurionen von Puteoli. Zur Geschichte der Superficies, in ZRG, 4, 1864, 474 ss.; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, 1, Lipsia, 1885, 786 ss.; S. Solazzi, Usus proprius, in SDHI, 7, 1941, 377 ss. = Scritti di diritto romano, IV (1938-1947), Napoli, 1963, 205-242, in part. 216 ss.; usufrutto lo ritiene V. Arangio Ruiz, in FIRA III, 362; da ultimo v. Rainer, art. cit., 1989, 330.

⁶⁵ Sul termine *solarium* e sulla sua applicabilità ed utilizzazione per concessioni di superficie pubblica v. R. Orestano, s.v., "*solarium*" in NDDI, 17, 829 con bibl.

⁶⁶ Sul punto si vd. da ult. CAMODECA, art. cit., 1999, 13 ss.

⁶⁷ Sul potere e responsabilità dell'*ordo decurionum* e dei magistrati municipali in materia di finanze pubbliche v. J.F. RODRIGUEZ NEILA, *Administración financiera y documentación de archivo en las leyes municipales de Hispania*, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, 115-129, in part. 118 ss.

sto che poter disporre, alla morte di Atimeto (è plausibile che egli fosse già avanti negli anni) della piena proprietà dell'edificio del quale, se è vero che ignoriamo la natura e le dimensioni, possiamo però con verosimiglianza ipotizzare fossero ragguardevoli, considerate le dimensioni dell'iscrizione, di certo affissa sulla facciata principale, ma soprattutto perché questo edificio era situato in una zona commerciale vicinissima al Foro, assai ambita e di alto interesse economico.

L'omissione della coppia consolare impedisce di precisare l'anno nel quale fu emesso il decreto; tuttavia grazie alla menzione dei duoviri, che sono gli stessi del decreto di concessione di suolo pubblico al collegio degli Augustali, emesso il primo giugno (vd. doc. prec.), è possibile proporre anche in questo caso una datazione ai primi decenni del II sec. d.C., tra il 110 e il 130. Da notare che alla riunione, svoltasi nella curia della basilica *Augusti Annianae*⁶⁸, erano presenti, probabilmente in considerazione della complessità della risoluzione da deliberare, novantadue decurioni, un numero fra i più alti finora attestati⁶⁹; di essi cinque furono chiamati ad assistere alla redazione dell'atto, *scribundo adfuerunt*.

Dopo la remissione del canone conseguita con questo provvedimento, ma principalmente con la limitazione temporale legata alla durata della sua vita, il diritto di superficie goduto da *Atimetus* si trasformava in una sorta di generico usufrutto.

Puteoli: de forma inscriptioni danda statuae.

Base onoraria in marmo bianco nota da tradizione manoscritta.

Trasportata in epoca imprecisata per reimpiego da Puteoli a Napoli, venne inserita in uno dei pilastri del campanile di San Gregorio Armeno, dove è ancora oggi, già in antico visibile in parte.

CIL X 1786; FIRA III², 40.

Dat.: 9 gennaio 196 d.C.

⁶⁸ La *basilica Augusti Annianae*, come luogo per le sedute decurionali a *Puteoli*, è menzionata oltre che nella delibera presente nei *decreta CIL* X, 1782, 1783, 1786, 1787, *Eph. Ep. VIII*, 371 = *AE.* 1988, 302, *AE.* 1999, 453. Per una lettura prosopografica della famiglia puteolana che a sue spese costruì la basilica v. Camodeca, *art. cit.*, 1979, 17 ss. cui *adde* Camodeca, *art. cit.*, 1999, 4 e nt. 11.

⁶⁹ Sul numero minimo di *decuriones* per ritenere valida una adunanza si veda la nt. 59.

C(aio) Domitio Dextro II. L(ucio) Valerio Messalla Thrasia Prisco co(n)s(ulibus) $\overline{\mathrm{VI}}$ ìdus Ìanuar(ias) in curia basilicae Aug(usti) Annian(ae). 5 Scribundo adfuerunt A(ulus) Aquili(u)s Proculus, M(arcus) Caecilius Publiolus Fabianus, T(itus) Hordeonius Secund(us) Valentinus, T(itus) Caesius Bassianus. Quod postulante Cn(aeo) Haio Pudente, o(rnato) v(iro), de forma inscriptioni dan= 10 da statuae quam dendrophor(i) Octavio Agathae, p(atrono) c(oloniae) n(ostrae) statue= runt, Cn(aeus) Papirius Sagitta et P(ublius) Aelius Eudaemon II vir(i) rettu= lerunt q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) d(e) e(a) r(e), i(ta) 15 c(ensuerunt): placere universis honestissimo corpori dendrophororum in= scriptionem quae ad honorem talis viri p[ertinea]t dare quae decreto +[-.-. i]nserta est. 20

Lin. 12: p(atrono) c(oloniae) n(ostrae) CIL; p(atrono) c(ollegi) n(ostri) FIRA, III, 40;

Il decreto nei FIRA è ricompreso nel gruppo degli atti di *collegia*, essendo stato ritenuto dal curatore una delibera della corporazione dei *dendrophori* cittadini, piuttosto che una disposizione dell'*ordo* decurionale puteolano. In seguito Sherk non incluse questa iscrizione nella sua silloge sui *decreta decurionum*⁷⁰. A ben considerare, però, su questa interpretazione sorgono non pochi dubbi. La base onoraria posta ad *Octavius Agatha*, assai verosimilmente recava sul fronte, rimasto igno-

⁷⁰ Probabilmente seguendo l'interpretazione dello scioglimento suggerito da Waltzing alla lin. 12 del testo epigrafico *p(atrono) c(ollegii) n(ostri)*, J.P. Waltzing, *Ètude historique sur les Corporations professionelles chez les romains depuis les origins jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, (Louvain, 1895-1900), vol. III, Roma, 1968 (rist. anast.), 437-438, piuttosto che quello adottato da Mommsen nella relativa scheda edita nel *CIL* X.

to perché tuttora murato, l'elogio dedicato dal collegio al noto personaggio, mentre su una delle due facce laterali, un tempo visibile, era inciso, il testo qui trascritto, nel quale si legge il decreto emesso per la realizzazione di quell'elogio. La formulazione usata porta a pensare che non si tratti di un provvedimento preso all'interno del sodalizio per onorare un patrono del collegio, come ritenuto da Arangio Ruiz, quanto piuttosto di una delibera dell'ordo decurionum puteolano per approvare l'elevazione di una statua onoraria per un patronus coloniae (lin. 12). Ad accreditare questa interpretazione concorrono diversi elementi. Anzitutto il luogo di riunione, la curia della basilica Augusta Anniana, è uno dei luoghi tipici di incontro dell'ordo puteolano, già noto da diversi decreti epigrafici conservati⁷¹, mentre il più delle volte i collegia si radunavano nei templa all'interno delle domus o scholae collegi⁷². Inoltre l'istanza era stata introdotta dai duoviri cittadini, Cn. Papirius Sagitta e P. Aelius Eudaemon, e non dai curatores del collegio, come altrimenti accadeva, mentre Cn. Haius Pudens, ornatus vir⁷³, aveva avanzato la richiesta circa il testo dell'iscrizione da incidere sulla base della statua onoraria ("de forma inscriptioni danda") che il potente collegio locale dei dendrophori74 aveva disposto di erigere come testimonianza dei me-

⁷¹ Altri decreti puteolani, all'incirca coevi, che hanno lo stesso edificio pubblico come luogo di riunione: *CIL* X 1782, 1783, 1787; *Eph.Ep.* VIII 371 = *AE*.1988, 302.

⁷² Vedi ad esempio: *CIL* V 7906; *CIL* XI 970, 2702, 5748 = *AE*. 2008, 499, 6335; *AE*. 1991, 713; *AE*. 2000, 344 = 2007, 359.

⁷³ Il nostro personaggio doveva essere un membro di spicco del collegio dei *dendrophori* che era stato incaricato o autorizzato a proporre l'istanza presso il Consiglio decurionale. Sull'appellativo *ornatus* v. A. Chastagnol, *Le formulaire de l'épigraphie latine officielle dans l'antiquité tardive*, in A. Donati (ed.), *La terza età dell'epigrafia*, Coll. AIEGL –Borghesi 1986, Faenza 1988, 15-64. Infine sui rapporti correnti fra personaggi di spicco dell'élite cittadina e il collegio dei *Dendrophori* v. da ult. F. Van Haeperen, *Collèges de dendrophores et autorités locales et romaines*, in M. Dondin-Payre, N. Tran (éd.), *Collegia. Le phénomène associatif dans l'Occident romain*, Bordeaux, 2012, 47 ss.

⁷⁴ In generale sulla funzione religiosa del collegio: J.P. WAITZING, op. cit., 243-248. F. CUMONT, s.v. Dendrophori, in PW V I (1903), col. 218-219. S. AURIGEMMA, sv. Dendrophori, in E. DE RUGGIERO, Diz. Ep., II, 2, 1900, 1671-1705. R. RUBIO RIVERA, Collegium dendrophorum: corporación profesional y cofradía metróaca, in Gerión, 11, 1993, 175-183. Per una lettura degli aspetti sociologici legati al prestigio e al rango dei collegiati anche in rapporto con la città e le sue istituzioni v. da ult. N. Tran, Les membres des associations romaines: le rang social des collegiati in Italie et en Gaules, sous le Haut-Empire, Rome, 2006, in part. 211 ss. Sul fenomeno associativo in generale v. il recente M. Dondin-Payre, N. Tran, Collegia. Le phénomène associatif dans l'Occident romain, Bordeaux,

riti acquisiti da M. Octavius Agatha, patronus coloniae⁷⁵, nella salvaguardia degli interessi della città di Puteoli. Infine, argomento che ritengo di maggior peso, la circostanza che gli universi (di lin. 17) che approvano il decretum, non possono identificarsi, per evidenti regole grammaticali, con i membri dell'honestissimum corpus dendrophorum, che è ricordato in caso dativo come beneficiario della concessione (honestissimo corpori dendrophorum inscriptionem ... dare)⁷⁶.

La richiesta avanzata all'*ordo decurionum* in nome del collegio dei *dendrophori*, dunque, non riguarda solo la concessione di uno spazio su suolo pubblico dove porre la base con la dedica e la statua onoraria, come normalmente necessario in questi casi⁷⁷, bensì soprattutto la definizione del contenuto e della forma dell'elogio del patrono⁷⁸, in un rapporto che lega gli interessi del collegio a quelli della comunità cittadina. L'elogio, iscritto sulla facciata principale della base, non ci è pervenuto; possediamo solo un estratto del decreto, apposto su uno dei lati della stessa e redatto alla presenza di quattro *decuriones* testimoni:

2012. Sui collegia professionali in Campania v. S. Castagnetti, I collegia della Campania, in E. Lo Cascio e G. Merola (ed.), Forme di aggregazione nel mondo romano, Bari, 2007, 223-241.

⁷⁵ Sulle diverse forme di patronato v. L. HARMAND, Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire, Paris, 1957; B.H. WARMINGTON, The municipal Patrons of Roman North Africa, in PBSR, 22, 1954, 39-51; R.P. SALLER, Personal Patronage under the Early Empire, Cambridge, 1982; Id., Patronage and friendship in early Imperial Rome: forms of control, in A. WALLACE-HADRILL (ed.), Patronage in ancient society, London 1989, 283-287. Per il patronato municipale v. R. Duthoy, Quelques observations concernant la mention d'un patronat municipal dans les inscriptions, in AC, 50, 1981, 295-305; Id., Sens et fonction du patronat municipals sous le Principat, in AC, 53, 1984, 145-156; Id., Scenarios de cooptation des patrons municipaux en Italie, in Epigraphica, 46, 1984, 23-48; Id., Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-Empire, in Ancient Society, 15-17, 1984-1986, 121-154.

⁷⁶ Non convince la forzatura grammaticale della frase da parte di Schnorr von Carosfeld che l'interpreta come un'espressione appositiva paratattica, vd. L. SCHNORR VON CAROLSFELD, Geschichte der juristischen Person, I, Universitas, Corpus, Collegium im klassischen römischen Recht, München 1933, 360.

⁷⁷ Sul punto, anche se in relazione a due città africane, v. G. ZIMMER, Locus datus decreto decurionum: Zur Statuenausstellung zweier Forumsanlagen im romischen Afrika, München,1989, 9 ss. Sull'uso di spazi pubblici da parte dei collegia si v. da ult. N. Tran, Associations privées et espace public. Les emplois de publicus dans l'épigraphie des collèges de l'Occident romain, in M. Dondin-Payre, N. Tran (éd.), op.cit., 63 ss.

⁷⁸ Su questo aspetto P. Le Roux, L' 'amor patriae' dans le cités sous l'Empire romain, in H. Inglebert (éd.), Idéologies et valeurs civiques dans le monde Romain. Hommage à Claude Lepelley, Paris, 2002, 143-161, in part. 148.

A. Aquilius Proculus, M. Caecilius Publiolus Fabianus, T. Hordeonius Secundus Valentinus, T. Caesius Bassianus. La delibera è datata 9 gennaio del 196 sotto il consolato di C. Domitius Dexter, cos. iterum, e L. Valerius Messalla Thrasea Priscus⁷⁹.

⁷⁹ Sui consoli v. PIR² D 144. PW., VIII, A1, 169-170, n. 269.

BIBLIOGRAFIA

A. ABRAMENKO, Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität, Frankfurt am Main 1993; S. AURIGEMMA, sv. Dendrophori, in E. DE RUGGIERO, Diz. Ep. di ant. Rom., II, 2, 1900, 1671-1705; F. Ausbüttel, Die Verwaltung der Städte und Provinzien im spätantiken italiens, Frankfurt a. M. 1988; A. BISCARDI, Rappresentanza sostanziale e processuale dei 'collegia' in diritto romano, in Iura, 31, 1980, 1-20; G. BOULVERT, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain: La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince, Paris 1974; G. Brini, La bilateralità delle pollicitationes ad una res publica e dei vota nel diritto romano, in Memorie della Regia Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze morali (sezione di Scienze Giuridiche), 2, 1907-1908, 3-44; G. CAMODECA, L'ordinamento di Puteoli in regiones e vici, in Puteoli 1, 1977, 62-98; G. CAMODECA, La gens Annia puteolana in età giulio-claudia: potere politico e interessi commerciali, in Puteoli, 3, 1979, 17-34; G. CAMODECA, Ricerche sui curatores rei publicae, in ANRW II, 13, 1980, 453-534; G. CAMODECA, Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di 'superficies' agli Augustali e le entrate cittadine da 'solarium', in Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 27-29 mai 1996, EFR 256, Roma 1999, 1-23; G. CAMODECA, L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica, in Atti del Convegno Internazionale di Studi, Le quotidien des cités municipales dans le monde romain (Parigi, 29-30 novembre 2002), in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, 173-186; G. CAMODECA, I "curatores rei publicae" in *Italia: note di aggiornamento*, in C. Berrendonner, M. CÉBEILLAC-GERVASONI, L. LAMOINE (éd.), Le Quotidien municipal dans l'occident romain, Clermond Ferrand, 2008, 507-521; S. CASTAGNETTI, I collegia della Campania, in E. Lo Cascio e G. Merola (ed.), Forme di aggregazione nel mondo romano, Bari 2007, 223-241; G.A. CECCONI, Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo, in J.U.KRAUSE, CH.WITSCHEL (Hrsg.), Die Stadt in der Spatantike - Niedergang oder Wandel?: Akten des internationalen Kolloquiums in Munchen am 30. und 31. Mai 2003, Stuttgart 2006, 285-318; A. CHASTAGNOL, Le formulaire de l'épigraphie latine officielle dans l'antiquité tardive, in A. Donati (ed.), La terza età dell'epigrafia, Coll. AIEGL –Borghesi 1986, Faenza 1988, 15-64; M. CHELOTTI, Regio II Apulia et Calabria. Venusia, in Supplementa Italica, 20, Roma 2003, 11-333; G. CORAZZA, Gli Augustales della Campania: un quadro generale, Napoli 2010; M. CRAWFORD, Aut sacrom aut poublicom, in P. BIRKS (ed.), New Perspectives in the Roman Law of Property. Essay for Barry Nicholas, Oxford 1989, 93-98; M.H. CRAWFORD, Roman Statutes, London 1996; F. Cu-MONT, s.v. Dendrophori, in PW, V I (1903), col. 218-219; J.H. D'ARMS, Commer-

ce and Social Standing in ancient Rome, Cambridge, Mass. 1981; F.M. DE ROBER-TIS, Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano 2, Bari 1973; H. Degenkolb, Dekret der Dekurionen von Puteoli. Zur Geschichte der Superficies, in ZRG, 4, 1864, 474-488; M. DONDIN-PAYRE, N. TRAN (éd.), Collegia. Le phénomène associatif dans l'Occident romain, Bordeaux 2012; R. DUTHOY, Les *Augustales, in ANRW, II 16.2, 1978, 1254-1309; R. DUTHOY, Curatores rei publicae en Occident durant le principat. Recherches préliminaires sur l'apport des sources épigraphiques, in Ancient Society, 10, 1979, 171-238; R. DUTHOY, Quelques observations concernant la mention d'un patronat municipal dans les inscriptions, in AC 50, 1981, 295-305; R. DUTHOY, Sens et fonction du patronat municipal sous le Principat, in AC 53, 1984, 145-156; R. DUTHOY, Scenarios de cooptation des patrons municipaux en Italie, in Epigraphica 46, 1984, 23-48; R. DUTHOY, Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-Empire, in Ancient Society, 15-17, 1984-1986, 121-154; B. ELIACHEVITCH, La personalité juridique en droit privé romaine, Paris 1942; B. Goffaux, Évergétisme et sol public en Hispanie sous l'Empire (à propos de CIL, II2/7, 97), in Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-2, 2003, 225-247; G.L. GREGORI, Huic ordo decurionum ornamenta ... decrevit. Forme pubbliche di riconoscimento del successo personale nell'Italia romana, in C. Berrendonner, M. Cébeil-LAC-GERVASONI, L. LAMOINE (éd.), Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand 2008, 661-686; L. HARMAND, Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire, Paris 1957; T. HELEN, Organisation of Roman Brick Production in the First and Second centuries A.D. An interpretation of Roman Brick Stamps, Helsinki 1975; F. JACQUES, Les Curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien. Études prosopographiques, Paris 1983; F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans le cités de l'Occident romain (161-244), Rome, 1984; O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, 1, Lipsia 1885; F. Lamberti, «Tabulae Irnitanae». Municipalità e «ius romanorum», Napoli 1993; W. LANGHAMMER, Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2-4 Jh. römischen Kaiserzeit), Wiesbaden 1973; P. LEPORE, «Rei publicae polliceri». Un'indagine giuridico epigrafica, Milano 2012; P. LE ROUX, L' 'amor patriae' dans le cités sous l'Empire romain, in H. INGLEBERT (éd.), Idéologies et valeurs civiques dans le monde Romain. Hommage à Claude Lepelley, Paris 2002, 143-161; W. LIEBENAM, Städtverwaltung in römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, repr. Amsterdam 1967; K. Lomas, Public building, urban renewal and euergetism in early Imperial Italy, in K. Lomas and T. Cornell (ed.), 'Bread and Circuses' Euergetism and municipal patronage in Roman Italy, London-New York 2003, 28-45; G. MANCINI, sv. Decuriones, in E. DE RUGGIERO, Diz. Ep. di ant. Rom., II, 1910, 1515-52; A.R. Ma-ROTTA D'AGATA, Decreta Pisana (CIL, XI, 1420 – 21), Pisa 1980; A. NAKAGAWA, Le virtù del principe, le virtutes dei notabili locali, in C. Berrendonner, M. Cébeil-

LAC-GERVASONI, L. LAMOINE (éd.), Le Quotidien municipal dans l'occident romain, Clermond Ferrand, 2008, 545-557; J. NICOLS, On the standard Size of the Ordo Decurionum, in ZSS, 105, 1988, 712-719; R. ORESTANO, s.v., "solarium" in NDDI, 17, 829; St.E. Ostrow, Augustales along the Bay of Naples: a case for their Early Growth, in Historia, 34, 1985, 64-101; St. E. Ostrow, The Augustales in the Augustan Scheme, in K. A. RAAFLAUB e M. TOHER (ed.), Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His Principate, Berkley-Los Angeles-Oxford 1990, 364-379; A. PARMA, Per un nuovo Corpus dei decreta decurionum delle città d'Italia e delle province occidentali, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, 167-171; A. PARMA, Un nuovo decreto decurionale di Luceria del 327 d.C., in M. SILVESTRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, G. VOLPE (ed.), Studi in onore di Francesco Grelle, Bari 2006, 201-214; A. PARMA, 'Decurionum Decreta' Dalle città dell'Italia e delle province occidentali II a.C.– IV d.C. Le competenze amministrative dell'ordo decurionum nei decreti epigrafici, in cds.; F. PASTORI, La superficie nel diritto romano, Milano 1962; H.G. PFLAUM, Titulature et rang social sous le Haute-Empire, in Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique, Paris 1970; A. PISTELLA-TO, Le vocabulaire du prestige social dans la pratique amministrative municipale en Italie, in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), Le Quotidien municipal dans l'occident romain, Clermond Ferrand 2008, 625-639; J.M. RAINER, Superficies und Stokwerkseigentum im klassischen römischen Recht, in ZSS, 106, 1989, 327-357; J.F. RODRIGUEZ NEILA, Administración financiera y documentación de archivo en las leyes municipales de Hispania, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 14, 2003, 115-129; J.F Rodríguez Neila, "Tabulae Publicae". Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética, Madrid 2005; R. Rubio Rivera, Collegium dendrophorum: corporación profesional y cofradía metróaca, in Gerión, 11, 1993, 175-183; R.P. SALLER, Personal Patronage under the Early Empire, Cambridge 1982; R.P. SALLER, Patronage and friendship in early Imperial Rome: forms of control, in A. WALLACE-HADRILL (ed.), Patronage in ancient society, London 1989, 283-287; M. SARTORI, Osservazioni sul ruolo del curator rei publicae, in Athenaeum, 67, 1989, 5-20; L. Schnorr von Carolsfeld, Geschichte der juristischen Person. I, Universitas, Corpus, Collegium im klassischen römischen Recht, München 1933, 360; S. SEGENNI, I decreta pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia Obsequens Iulia Pisana, Bari 2011; P. Setälä, Private domini in Roman brick stamps of the Empire: a historical and prosopographical study of landowners in the district of Rome, Helsinki 1977; R.K. SHERK, The Municipal Decrees of the Roman West, Buffalo N.Y. 1970; S. Solazzi, Usus proprius, in SDHI, 7, 1941, 373-420 ora in Scritti di diritto romano, vol. IV (1938-1947), Napoli 1963, 205-242; H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin-N.Y. 1982; Y. THOMAS, Les ornements, la cité, le patrimoine, in C. Auvray-Assayas (éd.), Images romaines. Actes de la table ronde organisée à l'École normale supérieure (24-26 octobre 1996), Paris 1998, 263-284; Y. THOMAS, La valeur des choses: Le droit romain hors la religion, in Annales Histoire, Sciences Sociales 57e, 6, Histoire et Droit, 2002, 1431-1462; Y. THOMAS, Res Religiosae: on the categories of religion and commerce in Roman law, in A POTTAGE and M. MUNDY (edd.), Law, antropology, and the constitution of the social: making, person, things, Cambridge, N.Y. 2004, 40-72; G. TOMMASETTI, La Campagna romana antica, medioevale e moderna, nuova ed. aggiornata a cura di L. CHIUMENTI e F. BILANCIA, Firenze 1979-1980; G. TORQUATI Studi storico-archeologici sulla città e sul territorio di Marino, ordinati in tre volumi per Girolamo Torquati, vol. 1, Marino 1987; N. TRAN, Les membres des associations romaines: le rang social des collegiati in Italie et en Gaules sous le Haut-Empire, Rome 2006. N. Tran, Associations privées et espace public. Les emplois de publicus dans l'épigraphie des collèges de l'Occident romain, in M. DONDIN-PAYRE, N. TRAN (éd.), Collegia. Le phénomène associatif dans l'Occident romain, Bordeaux 2012, 63-80; F. VAN HAEPEREN, Collèges de dendrophores et autorités locales et romaines, in M. DONDIN-PAYRE, N. TRAN (éd.), Collegia. Le phénomène associatif dans l'Occident romain, Bordeaux, 2012, 47-62; J.P. WALTZING, Ètude historique sur les Corporations professionelles chez les romains depuis les origins jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, Louvain, 1895-1900, rist. anast. vol. III, Roma 1968; B.H. WARMINGTON, The municipal Patrons of Roman North Africa, in PBSR 22, 1954, 39-51; G. ZIMMER, Locus datus decreto decurionum: Zur Statuenaufstellung zweier Forumsanlagen im romischen Afrika, München 1989.

Aniello Parma

Referenze iconografiche

- Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum © Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
- Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha da A. Raggi, Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana, ed. F. Serra, Pisa 2006.
- Tessera Paemeiobrigensis da F. Costabile O. Licandro, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla «Transduriana provincia» e l'imperium proconsulare del princeps, ed. L'Erma, Roma 2000.
- Edicta Augusti ad Cyrenenses da F. De Visscher, Les édits d'Auguste découverts à Cyrène, Louvain-Paris 1940 (rist. Osnabrück 1965).
- Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum da M. G. Lefebvre, Copie d'un édit impérial, Bull. de la Soc. archéol. d'Alexandrie, 12, 1910.
- Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis © Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz Ägyptisches Museum und Papyrussammlung.
- Editto di Nazareth de violatione sepulchorum da F. De Visscher, Le droit des tombeaux romains, Milano 1963.
- Epistula Hadriani de re piscatoria da O. Kern, I.G., Tabulae in usum scholarum, VII, Bonn, 1913, n. 44.
- Edictum Hadriani de re olearia © Eforeia Proistorikwn & Klasikwn Arxaiothtwn
- Tabula Banasitana da ILMaroc 2 n. 94.
- Ἀποκρίματα Severi et Caracallae da W.L. Westermann e A.A. Schiller, Apokrimata, Decisions of Septimius Severus on legal matters, New-York 1954.
- Constitutio Antoniniana de civitate da H. Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I, Köln 1976.
- Pap. Col. VII. 175. Foto n. 1 tratta da B. Kramer D. Hagedorn, Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175, cit., Tafel VI; foto n. 2 e n. 3 tratte dal seguente link: http://www.app.cc.columbia.edu/ldpd/apis/item?mode=item&key=columbia.apis.p210.

In tutti i casi nei quali non è stato possibile rintracciare gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte, si resta naturalmente a disposizione per ottenerne la debita autorizzazione.

Finito di stampare nel mese di novembre 2012 presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l. Bagheria (Palermo)



€ 80,00